



## **REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i.**

### **Art.1**

Ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli oneri per le suddette funzioni tecniche fanno carico sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

### **Art.2**

La somma di cui al precedente articolo viene determinata applicando agli importi posti a base di gara le seguenti percentuali:

#### PER LAVORI

- fino a € 5.225.000,00	2%
- da € 5.225.000,01 a € 10.450.000,00	1,90%
- da € 10.450.000,01 a € 15.575.000,00	1,80%
- da € 15.575.000,01 a € 20.900.000,00	1,70%
- da € 20.900.000,01 a € 26.125.000,00	1,60%
- da € 26.125.000,01 a € 31.350.000,00	1,50%
- da € 31.350.000,01 a € 36.575.000,00	1,40%
- oltre € 36.575.000,01	1,30%



PER FORNITURE E SERVIZI

- fino a € 209.000,00	2%
- da € 209.000,01 a € 418.000,00	1,90%
- da € 418.000,01 a € 627.000,00	1,80%
- da € 627.000,01 a € 836.000,00	1,70%
- da € 836.000,01 a € 1.045.000,00	1,60%
- da € 1.045.000,01 a € 1.254.000,00	1,50%
- da € 1.254.000,01 a € 1.463.000,00	1,40%
- oltre € 1.463.000,01	1,30%

**Art.3**

L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito come indicato al precedente articolo, è ripartito, ai sensi dell'art.113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura fra i soggetti destinatari dell'incentivo di cui al comma 2 del D.Lgs 50/2016, nonché fra gli eventuali collaboratori, individuati con motivato Ordine di Servizio del Dirigente competente, con le seguenti modalità:

**1) Fase programmatica e progettuale:**

- Responsabile del procedimento	14%
- Programmazione della spesa	4%
- Verifica preventiva dei progetti	8%

**2) Fase di affidamento:**

- Predisposizione e controllo procedura di gara	8%
---	----

**3) Fase esecutiva e collaudo:**

- Responsabile procedimento	13%
- Esecuzione contratto (*)	1%
- Direttore Lavori / Direttore dell'esecuzione del Contratto	29%
- Collaudo statico	13%
(di cui il 2% in caso di collaudo in corso d'opera)	
- Collaudo tecnico-amministrativo / verifica di conformità	10%
(di cui il 2% in caso di collaudo in corso d'opera)	

(\*) Detta attività riguarda la stipula di contratti ed eventuali atti aggiuntivi o di sottomissione



Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite come previsto dalla normativa vigente ed in conformità alle Linee Guida dell'Anac.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che, incaricati dell'attività, ne assumono la responsabilità diretta e personale del procedimento.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, predispongono materialmente, anche eventualmente solo in parte, gli atti che caratterizzano l'attività stessa. Essi sono individuati mediante Ordine di Servizio del Dirigente competente ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e s.m.i..

Ai collaboratori può essere riconosciuto fino al 35% dell'aliquota spettante al titolare dell'incarico.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Qualora vi sia una sovrapposizione di attività di cui al primo periodo del presente articolo su un unico soggetto, l'incentivo per le ulteriori prestazioni svolte, oltre a quella principale assegnata, è ridotta del 50% e la restante parte costituisce economia (ad esempio, verifica di progetti da parte del RUP; esecuzione del certificato di regolare esecuzione / di conformità da parte del DL / direttore dell'esecuzione del contratto).

Resta inteso che in presenza di più professionalità in grado di svolgere gli incarichi, l'Ente dovrà ripartire i medesimi anche al fine di attuare la rotazione nello svolgimento delle attività prevista dalle norme in materia di anticorruzione.

Qualora venga nominato un gruppo di lavoro, l'importo previsto per l'attività svolta verrà suddiviso fra i relativi componenti senza alcuna maggiorazione (ad esempio, verifica di progetti o collaudo).

In conformità all'art.113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'importo spettante per lo svolgimento di un'attività verrà ridotto nelle seguenti percentuali, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle normative vigenti ed attribuibili a responsabilità soggettive dei succitati incaricati.



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - Incremento di tempo del 20%         | riduzione dell'incentivo del 5%   |
| - Incremento di tempo del 40%         | riduzione dell'incentivo del 15%  |
| - Incremento di tempo del 60%         | riduzione dell'incentivo del 25%  |
| - Incremento di tempo del 80%         | riduzione dell'incentivo del 50%  |
| - Incremento di tempo del 100%        | riduzione dell'incentivo del 75%  |
| - Incremento dei costi sino al 5%     | riduzione dell'incentivo del 10%  |
| - Incremento dei costi dal 5% al 10%  | riduzione dell'incentivo del 20%  |
| - Incremento dei costi dal 10% al 20% | riduzione dell'incentivo del 50%  |
| - Incremento dei costi oltre il 20%   | riduzione dell'incentivo del 100% |
- (rescissione contrattuale)

Gli importi dell'incentivo erogato al personale interno sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima incrementano la quota del fondo di cui all'art.2 del presente Regolamento.

#### **Art. 4**

La somma di cui all'art.1 viene erogata:

- per lavori di importo superiore a € 100.000,00, previsti nel Programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente per i quali si è stata redatta la progettazione di cui all'art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Per lavori di importo inferiore a € 100.000,00, ma superiore a € 40.000,00, l'incentivo verrà erogato qualora non si tratti di manutenzione ordinaria e purché l'intervento preveda la predisposizione della progettazione e la nomina di un Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza che svolgono tutti gli adempimenti stabiliti per i medesimi dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- per servizi di importo superiore a € 100.000,00, previsti negli strumenti programmatori dell'Ente, per i quali si è stata redatta la progettazione di cui all'art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Per servizi di importo inferiore a € 100.000, ma superiore a € 40.000,00, previsti



- negli strumenti programmatori dell'Ente, l'incentivo verrà erogato purché preveda la predisposizione della progettazione all'art.23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e purché il servizio preveda la nomina di un Direttore esecutivo del contratto che svolge tutti gli adempimenti stabiliti per i medesimi dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per forniture di importo superiore a € 209.000,00, previsti negli strumenti programmatori dell'Ente, per i quali si è stata redatta una dettagliata specifica tecnica.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli incarichi espletati in vigore del D.Lgs 50/2016 per i quali l'Ente aveva l'obbligo di approvare, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016, il presente Regolamento.

L'incentivo per funzioni tecniche dovrà essere quantificato in fase di progettazione ed essere inserito nel quadro economico del costo preventivato dei lavori, servizi e forniture.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

L'incentivo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura di cui sopra, sulla base delle percentuali di cui al precedente articolo, secondo la seguente modalità:

- Per la fase programmatica e progettuale: all'approvazione da parte dell'Ente del progetto da porre a base di gara ed all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, servizi, forniture;
- Per la fase di affidamento: all'aggiudicazione della gara d'appalto;
- Per la fase esecutiva e collaudo: all'emissione del certificato di collaudo / verifica di conformità per i progetti sotto soglia; proporzionalmente all'avanzamento dei lavori e servizi per i progetti sopra soglia (fatta salva l'applicazione delle decurtazioni di cui all'art3 del presente Regolamento).

L'incentivo per la prestazione di collaudo / verifica di conformità verrà comunque riconosciuta all'emissione del relativo certificato.

Nell'eventualità che si rendano necessarie varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incentivo spettante al Responsabile del Procedimento,



all'incaricato della verifica del progetto, al Direttore dei lavori, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, all'incaricato del collaudo o verifica di conformità è riferito all'importo dello stato finale al lordo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore”), per fatti dipendenti dall'Impresa, l'incentivo per la fase esecutiva verrà erogato all'emissione dello stato di consistenza dei lavori, con riferimento all'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori.

#### **Art. 5**

Qualora, per la particolare natura del progetto o per la mancanza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si renda necessario un supporto esterno il compenso per la prestazione resa da quest'ultimo professionista (calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 – approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) dovrà essere espresso in percentuale della teorica prestazione completa e detratta dalla somma da corrispondere al personale interno.

Nell'eventualità di sostituzione di uno dei soggetti di cui all'art.3 del presente Regolamento, verrà riconosciuto l'incentivo commisurato alla percentuale di attività svolta dal medesimo rispetto alla prestazione complessiva.

#### **Art. 6**

Ai sensi dell'art.113, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art.2 del presente Regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le



amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.